

[E-HEALTH-2020]

Fornitura di una soluzione storage di classe Mid-Enterprise per il rinnovo del parco installato del comparto H-Cloud

Procedura aperta CIG 8180864689

CUP: E71B17000160009

DISCIPLINARE DI GARA

Sommario

1)	Cenni preliminari, informazioni di pubblicazione e vicende successive all'indizione e svolgimento della procedura ed al contratto	2
2)	Oggetto	2
3)	Importo a base d'asta e criterio di aggiudicazione	2
4)	Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale	3
5)	Modalità di selezione e criteri di valutazione	3
	a) <i>Criteri di valutazione tecnica</i>	3
	b) <i>Valutazione economica</i>	4
	c) <i>Valutazione complessiva</i>	4
6)	Modalità di presentazione della documentazione amministrativa e delle offerte	5
7)	Subappalto	8
8)	Spese, obblighi, oneri, rischi e responsabilità	9
9)	Proprietà e diritti sugli elaborati e la documentazione di progetto	10
	9.1 <i>Proprietà e diritti sugli elaborati e la documentazione di progetto</i>	10
	9.2 <i>Obblighi di non divulgazione e distruzione di copie di lavoro</i>	10
	9.3 <i>Formati, intestazioni e loghi della documentazione di progetto</i>	10
10)	Cessione del contratto e cessione del credito	11
11)	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia	11
12)	Sospensione dell'esecuzione del contratto	12
13)	Risoluzione del contratto	12
14)	Recesso dal contratto	13
15)	Controversie, ricorso giurisdizionale e rimedi alternativi	13
16)	Trattamento dei dati personali	13
17)	Spese di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani	14
18)	Responsabile del procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto	14
19)	Allegati	14

1) Cenni preliminari, informazioni di pubblicazione e vicende successive all'indizione e svolgimento della procedura ed al contratto

Sardegna IT ha adottato la decisione di indire la gara in oggetto con Determinazione dell'Amministratore Unico n. AU 2020-011 del 28.01.2020, dietro specifica autorizzazione della Centrale Regionale di Committenza, rilasciata a seguito di richiesta di Sardegna IT, come previsto dalle linee guida regionali in tema di indizione di gare sopra soglia comunitaria.

La gara è bandita con procedura aperta sopra soglia comunitaria; il relativo bando è stato spedito in pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) in data 06.02.2020 ed ivi pubblicato in data 10.02.2020 con numero 2020/S 028-063918.

La completa documentazione di gara è pubblicata sul «profilo di committente» della stazione appaltante http://www.sardegna.it/servizi/bandi_gare.html e sulla sezione gare del sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna <http://www.regione.sardegna.it/>.

Il bando sarà altresì pubblicato a breve sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V serie speciale contratti pubblici. Non appena disponibile il bando GURI sarà pubblicato ai medesimi links in cui sono pubblicati il bando GUUE e i documenti di gara.

L'estratto dell'avviso di gara sarà altresì pubblicato, entro i termini di legge, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale.

Le informazioni basilari della gara sono contenute in detto Bando, mentre le complete informazioni procedurali inerenti lo svolgimento della gara sono contenute nel presente disciplinare e i profili tecnici e prestazionali sono contenuti nel Capitolato tecnico-prestazionale.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea o in caso di presenza di pubblico interesse in tal senso.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida e congrua, ovvero di indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di infruttuoso esperimento della presente procedura.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare in futuro servizi complementari e/o analoghi a quelli già affidati all'Aggiudicatario del contratto di cui alla presente procedura, indicando una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, nei limiti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

Con la presentazione dell'offerta l'aggiudicatario s'impegna ad effettuare le prestazioni nei modi e nei termini dalla stessa stabiliti e, comunque, nel rispetto delle disposizioni del presente disciplinare e del capitolato tecnico-prestazionale e, comunque, della normativa vigente.

Nessun compenso o rimborso di spese spetta all'offerente per effetto della presentazione dell'offerta.

A norma dell'art. 51, comma 1 D.Lgs. n. 50/2016, si specifica che la gara è stata impostata con un lotto unico di fornitura in quanto da un lato l'indivisibilità delle prestazioni dedotte in gara appalesano la necessità di tenere una univoca linea procedurale e contrattuale e dall'altro, la base d'appalto di non elevata entità, non rende necessaria né opportuna la suddivisione in più lotti a vantaggio della partecipazione delle PMI.

2) Oggetto

L'oggetto della gara è la fornitura di una soluzione storage di classe Mid-Enterprise per il rinnovo del parco installato del comparto H-Cloud.

Per dettagli e specifiche in merito, si rinvia al Capitolato tecnico-prestazionale.

3) Importo a base d'asta e criterio di aggiudicazione

L'importo complessivo a base d'asta soggetta a solo ribasso per tutta la fornitura di cui sopra è fissato in euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) IVA esclusa.

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel seguito del presente documento.

4) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

Quale requisito di partecipazione, al fine di dimostrare l'esperienza nell'erogazione dei servizi oggetto della gara e le relative capacità tecniche e professionali nel settore a cui essa fa riferimento, i partecipanti dovranno dichiarare e poter dimostrare di aver eseguito con buon esito un numero minimo di tre servizi analoghi all'oggetto del presente appalto, nel triennio precedente (2017-2018-2019) e per un fatturato specifico complessivo non inferiore al doppio del valore dell'importo a base d'asta della presente procedura (ossia non inferiore a euro 600.000,00 IVA esclusa). L'offerente è libero di individuare tra i contratti analoghi dell'ultimo triennio che ha eseguito con buon esito ed oggetto di dichiarazione inerente la capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, quelli ritenuti più significativi con riferimento alle richieste e finalità del presente appalto.

Di detti contratti oggetto di dichiarazione dovranno essere indicati l'oggetto specifico, gli importi, i destinatari (pubblici o privati), il periodo di esecuzione.

Per ogni servizio analogo dichiarato dovrà essere prodotta altresì una sintetica descrizione, da presentarsi in sede di dichiarazioni amministrative e quale allegato alle dichiarazioni di fatturato specifiche richieste nell'appendice al DGUE, come richiamato nel modello stesso

5) Modalità di selezione e criteri di valutazione

L'appalto sarà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri e punteggi di seguito indicati:

- **Valutazione tecnica** **80/100**
- **Valutazione economica** **20/100**

Ai fini della valutazione economica si terrà conto dell'importo complessivo offerto per i servizi in appalto.

Ai fini della valutazione tecnica, nella tabella seguente, è definita la ripartizione del punteggio tecnico massimo assegnabile, pari a 80 centesimi del totale, con il dettaglio della suddivisione in criteri e sotto criteri dei singoli punteggi assegnabili a ciascun concorrente dalla Commissione giudicatrice.

a) Criteri di valutazione tecnica

Sono definiti i seguenti criteri di valutazione tecnica delle offerte, secondo le condizioni qualificanti attese come specificate a quesiti {Qi} indicati dal capitolato tecnico:

Elemento qualificante di riferimento			Punti tot. Val ass.
	F01 - Fornitura di una soluzione storage di classe Mid-Enterprise per il rinnovo del parco installato del comparto H-Cloud	fino a	55
(rif. Q1)	<i>Possibilità di scalabilità orizzontale per la componente NAS all'interno della stessa soluzione (scale-out)</i>	fino a	11
(rif. Q2)	<i>Secondo le specifiche indicate al punto {R.14} relative ai livelli di performance richiesti su workload medio con 70% di letture, 30% di scritture e blocchi da 8KB, si considerano condizioni migliorative le seguenti situazioni:</i> - IOPS > 80.000 (6 punti) - IOPS > 140.000 (10 punti)	fino a	10
(rif. Q3)	<i>Protocollo CIFS con integrazione Microsoft Active Directory / LDAP (Erogato in maniera nativa senza alcuna forma di Gateway)</i>		8
(rif. Q4)	<i>Integrazione Microsoft SMB3</i>		8
(rif. Q5)	<i>Supporto per NFSv4</i>		8
(rif. Q6)	<i>Presenza sul mercato dello storage enterprise da oltre 6 anni</i>		10

Elemento qualificante di riferimento		Punti tot.	Val ass.
F02 – Supporto, manutenzione e garanzia		10	
Estensione durata garanzia (rif. Q7)	<i>il fornitore in sede di offerta potrà proporre un'estensione a 5 (cinque) anni del servizio di manutenzione e garanzia ON SITE 24x7</i>	10	
F04 - Progettualità e Gestione della fornitura		fino a	15
(rif. Q08)	<i>Si richiede che l'offerta sia corredata da un progetto che includa con un certo livello di dettaglio le fasi del processo di acquisizione della soluzione, nonché delle fasi che compongono la fornitura, dall'emissione dell'ordine al training on the job e il livello di dettaglio con cui il soddisfacimento dei quesiti tecnici migliorativi dichiarati viene esposto e dimostrato in maniera esaustiva. Tale progetto proposto verrà valutato secondo i seguenti elementi:</i>	fino a	15 così suddivisi:
(rif. Q08.01)	Descrizione esaustiva del soddisfacimento dei requisiti accessori (migliorativi) <i>Si richiede che l'offerta tecnica documenti adeguatamente il soddisfacimento dei requisiti accessori {Q} e dettagli la soluzione tecnica che li implementi</i>	fino a	5
(rif. Q08.02)	Descrizione generale, chiarezza e efficacia: <i>Si richiede una descrizione generale chiara delle fasi di lavoro per la messa in esercizio delle soluzioni e la proposta di un calendario delle attività che devono essere programmate in coerenza con quanto riportato nel cronoprogramma contenuto al paragrafo 3.1 e in accordo (e piena fattibilità) con quanto richiesto dal capitolato</i>	fino a	6
(rif. Q08.03)	Coerenza del team di lavoro con le attività previste: <i>si richiede di specificare i profili e i livelli di specializzazione e competenza indicando l'individuazione del capo progetto e dei membri del gruppo di lavoro (la cui composizione deve essere coerente sia dal punto di vista qualitativo sia da quello quantitativo con le attività che il fornitore intende portare ad esecuzione, come descritte in offerta tecnica) e che dovranno essere impiegati per l'esecuzione degli interventi richiesti, con indicazione dei titoli di studio, di specializzazione, esperienze e competenze possedute dai profili professionali presentati</i>	fino a	4
Totale			80

b) Valutazione economica

Ai fini della valutazione economica si considera un punteggio di **20 punti** totali; l'attribuzione del punteggio avverrà applicando la formula di seguito indicata.

Con riferimento all'importo offerto per i servizi in appalto:

$$P_{Off,i} = \frac{Off_{min}}{Off_i} \times 20$$

dove:

$P_{Off,i}$ è il punteggio economico attribuito all'offerta i -esima

Off_{min} è l'importo dell'offerta più bassa

Off_i è l'importo dell'offerta i -esima in valutazione

20 è il coefficiente di ponderazione ed il massimo punteggio economico assegnabile

c) Valutazione complessiva

Ai fini della valutazione complessiva il punteggio complessivo per l'aggiudicazione della gara sarà definito dalla **somma dei punteggi di valutazione tecnica e di valutazione economica**.

In caso di parità sul totale sarà valutata vincente l'offerta a più elevato punteggio sulla valutazione tecnica.

Il concorrente nell'offerta economica dovrà indicare il costo di ciascuna delle componenti del sistema proposto.

6) Modalità di presentazione della documentazione amministrativa e delle offerte

La procedura sarà gestita in forma telematica attraverso il portale della Centrale Regionale di Committenza della Regione Autonoma della Sardegna "SardegnaCAT" (da ora "il portale" o "il CAT"), raggiungibile al link: www.sardegnaecat.it. Pertanto tutti gli interessati alla procedura, se non già iscritti a detto portale, sono tenuti a iscriversi (le categorie del portale di riferimento per la gara sono AD22 "Hardware" e AD23 "Software").

Negli appositi cruscotti del portale andranno caricate 3 distinti pacchetti di contenuti denominate "Buste" e di seguito descritti.

Busta A, contenente la documentazione amministrativa

Busta B, contenente l'offerta tecnica.

Busta C, contenente l'offerta economica

Busta A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

I concorrenti devono inserire nella piattaforma la seguente documentazione amministrativa:

- 1) Dichiarazioni inerenti l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e la presenza dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 resi tramite compilazione del DGUE e sua appendice.

A corredo dei suddetti documenti, dovrà essere fornita la copia semplice di un documento d'identità (in corso di validità) del dichiarante.

In caso di partecipazione di concorrente raggruppato, consorziato o aggregato (RTI, Consorzio, GEIE, rete d'impresa) è necessario uno specifico modello DGUE compilato da ciascun legale rappresentante di ogni soggetto facente parte del concorrente raggruppato, consorziato o aggregato.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda con dichiarazioni (rese con il predetto DGUE) possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio prevista dalla suddetta norma

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

- 2) Garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base d'appalto (€ 400.000,00 → € 8.000,00) e di validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza prevista per la presentazione dell'offerta, secondo le modalità previste dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, per l'Aggiudicatario ed unitamente alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per i non aggiudicatari e, comunque, entro 30 giorni da detta aggiudicazione definitiva medesima.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto:

- del 50 per cento per:

- gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
- le microimprese (imprese, comprese le ditte individuali, che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a € 2 Milioni), per le piccole imprese (imprese, comprese le ditte individuali, che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a € 10 Milioni) e per le medie imprese (imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese e che occupano meno di 250 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a € 50 Milioni e il totale di bilancio non supera € 43 milioni) e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.;

- del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al precedente punto, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
- del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai precedenti punti, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;
- del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Per fruire delle suddette riduzioni, l'operatore economico segnala e documenta il possesso dei relativi requisiti, in sede di domanda di partecipazione.

Ove la riduzione raggiunga il 100% il concorrente non è tenuto a prestare la garanzia provvisoria ma è tenuto comunque a prestare l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva di cui al successivo numero 3, se dovuta.

NB: In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzi non ancora costituiti al momento di presentazione della domanda, la cauzione può essere presentata anche solo da una delle più imprese, ma deve essere rilasciata a garanzia di ciascuna impresa che costituirà il raggruppamento / Consorzio.

Nel caso si intendesse presentare la garanzia provvisoria mediante bonifico bancario, a norma dell'art. 93 comma 2 del citato decreto, la somma dovrà essere bonificata all'IBAN: IT29Z0101504812000070463665 indicando nella causale: "Cauzione a garanzia provvisoria ex art. 93 D.lgs. 50/2016 rif. gara CIG 8180864689". Salvo il caso in cui si proceda all'escussione di detta garanzia a termini di legge (art. 93, comma 6, D.lgs. 50/2016: mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva), le garanzie provvisorie prestate mediante bonifico bancario saranno svincolate tramite riaccredito con bonifico bancario della medesima somma al conto corrente utilizzato per il versamento della somma a garanzia provvisoria. N.B.: l'utilizzo di una forma di cauzione provvisoria di cui al citato comma 2 dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016 (bonifico bancario o altra forma ivi contemplata) e diversa dalla fidejussione bancaria o assicurativa di cui al comma 1 del medesimo articolo, non esime il concorrente dal prestare separato impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva, salvo rientri nei casi in cui detto impegno non sia obbligatorio (vedi specifiche al seguente punto).

- 3) impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario (anche sotto forma di dichiarazione del fideiussore che rilascia la cauzione provvisoria, contestualmente ad essa).
N.B.: Tale impegno non è obbligatorio per le microimprese (imprese, comprese le ditte individuali, che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a € 2 Milioni), per le piccole imprese (imprese, comprese le ditte individuali, che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a € 10 Milioni) e per le medie imprese (imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese e che occupano meno di 250 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a € 50 Milioni e il totale di bilancio non supera € 43 milioni) e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
- 4) **PASSOE** rilasciato dal sistema AVCPASS

I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul Portale ANAC-AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS), al link:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass>

selezionando l'accesso per operatore economico e seguendo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica al sistema il CIG 8180864689 della presente procedura di affidamento. Il sistema rilascia un "PASSOE" definitivo da firmare nell'apposito campo e caricare in piattaforma insieme al resto della documentazione amministrativa.

5) Contributo alla AVCP-ANAC

Contributo di € 35,00 sul CIG assegnato alla procedura 8180864689 e darne la prova di avvenuto versamento mediante trasmissione/caricamento della conferma di pagamento rilasciata dall'ANAC o da lottomatica.

Per eseguire il pagamento occorre utilizzare il nuovo sistema GCG "Gestione Contributi Gara".

Per informazioni sulle procedure per effettuare il pagamento si invita a prendere visione dei documenti indicati al seguente link:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>

- 6) Copia fotostatica del documento d'identità del soggetto firmatario in corso di validità.

Allegati eventuali-facoltativi:

- 7) eventuale copia della certificazione di qualità europea e delle altre attestazioni per poter usufruire del beneficio della riduzione della garanzia provvisoria e/o definitiva;

B) OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica costituisce la proposta del fornitore per la realizzazione e fornitura dei prodotti previsti, e più in generale per l'esecuzione dell'appalto alle condizioni di requisito minimo espresse dal presente capitolato, nonché alle condizioni migliorative presentate.

L'offerta tecnica dovrà pertanto specificare, per ciascuna componente di fornitura, la modalità di espletamento dei servizi proposti e le modalità di gestione del progetto.

In particolare, l'offerta tecnica dovrà:

- confirmare il rispetto alle specifiche richieste in termini di REQUISITI {Ri,j} posti dal presente Capitolato tecnico e prestazionale
- descrivere - in particolare - quanto offerto ai fini della valutazione tecnica, fornendo risposta a **TUTTI** i QUESITI [Q,j] (elementi di valutazione tecnica), specificati dal presente Capitolato tecnico e prestazionale

L'offerta tecnica dovrà essere redatta secondo il modello allegato alla documentazione di gara:

- **Allegato 2 al Disciplinare di gara – "Modello Offerta Tecnica"**

C) OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica deve essere presentata compilando l'apposito campo riferito all'importo a corpo complessivo e presente nella piattaforma.

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare la quota parte relativa ai propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, comunque ricompresi nell'importo offerto.

L'offerta economica deve essere formulata, oltre che con indicazione dell'importo complessivo "a corpo" interamente offerto per la completa esecuzione dell'appalto da inserire nell'apposito campo predefinito della piattaforma, anche col riferimento ai prezzi unitari degli elementi che determinano il corpo stesso riferendoli ai dimensionamenti di computo previsti.

La tabella seguente indica gli elementi minimi da quantificare a prezzi unitari e da specificarsi in offerta economica, e trova corrispondente impostazione nel modello di Offerta Economica allegato alla documentazione di gara (*Allegato 3 al Disciplinare di gara – "Modello Offerta Economica"*).

Rif.	Elementi richiesti dalla fornitura (compresi nell'appalto principale)	Q.ta
01	Fornitura di una soluzione storage di classe Mid-Enterprise per il rinnovo del parco installato del comparto H-Cloud	1 (a corpo)
02	Supporto, manutenzione e garanzia	1 (a corpo)
03	Servizi professionali connessi alla fornitura	1 (a corpo)
04	Gestione della fornitura	1 (a corpo)

7) Subappalto

E' ammesso il subappalto, inteso come l'affidamento a terzi dell'esecuzione di parte delle prestazioni previste in contratto, nel rispetto delle condizioni, formalità e limiti di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e di seguito richiamate. Il subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.

Il concorrente che intenda subappaltare le prestazioni, entro il limite massimo sopra indicato, deve:

1) indicare, nella documentazione amministrativa, le parti di fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo (a tale scopo è utilizzabile il modello allegato n. 3 al presente documento);

2) depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni con annessa la propria dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo (analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio) e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ad esso dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016; L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al predetto articolo 80.

Si precisa che, norma dell'art. 105, comma 3 del D.lgs. 50/2016, non si configurano come attività affidate in subappalto e non sono quindi soggette alle suddette condizioni:

a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante ed è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, salvo il subappaltatore sia pagato direttamente dalla stazione appaltante in quanto cottimista, micro o piccola impresa o su richiesta del subappaltatore stesso, come previsto al comma 13, lettere a) e c) del predetto art. 105 D.lgs. 50/2016.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni subappaltate ed è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, la stazione appaltante invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni e, ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto o al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto a tale soggetto.

Salvo i casi in cui il subappaltatore sia pagato direttamente dalla stazione appaltante, anche in caso di inadempienza contributiva del subappaltatore risultante dal documento unico di regolarità contributiva, la stazione

appaltante tratterrà l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Nel caso di formale contestazione dei suddetti ritardi di pagamento delle retribuzioni o di irregolarità contributiva, il responsabile del procedimento inoltrerà le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto e deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici e senza alcun ribasso.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Per quanto qui non previsto in tema di subappalto si rinvia alle ulteriori disposizioni dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016, ove compatibili.

8) Spese, obblighi, oneri, rischi e responsabilità

L'aggiudicatario esecutore del contratto è tenuto ad eseguire le prestazioni affidate con la massima diligenza e attenzione ed è responsabile del buon andamento dell'esecuzione del contratto e del comportamento dei propri dipendenti.

A carico dell'aggiudicatario, e considerate come remunerate dall'importo offerto, saranno tutte le spese inerenti tutte le prestazioni richieste e necessarie e tutte le prestazioni strumentali, ulteriori e alle condizioni migliorative eventualmente offerte, comprese le spese relative a tutti beni da fornire, nonché i materiali, le attrezzature, le macchine e gli strumenti necessari per la corretta esecuzione di tutte le prestazioni, le spese di trasferta, trasporto, tutte le spese generali, gli oneri fiscali, per la corretta esecuzione di tutte le prestazioni.

Fermi gli oneri e le spese sopra citate che gravano sull'aggiudicatario, esso si obbliga per tutta la durata del contratto a:

- garantire l'esecuzione, in stretto contatto con i competenti uffici della stazione appaltante e della Regione Sardegna di tutte le prestazioni dedotte nel contratto, secondo i tempi e le modalità ivi previste e curando le esigenze di detti soggetti al fine del miglior soddisfacimento dell'interesse pubblico;
- garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi riguardanti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- rispettare e applicare la normativa inerente i contributi previdenziali e l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro;
- applicare le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e, se applicabili, dei Contratti Territoriali ed Aziendali, attuando nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da detti contratti;
- rispettare e applicare le misure disposte dalla normativa antiriciclaggio, antimafia e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- eseguire l'appalto con personale qualificato e di livello professionale adeguato. L'aggiudicatario dovrà fornire a richiesta della stazione appaltante, in ogni momento, l'elenco del personale addetto all'esecuzione dell'appalto; la stazione appaltante ha la facoltà di manifestare il non gradimento nei confronti di detto personale e richiederne la sostituzione con richiesta scritta, entro un congruo termine, specificato nella richiesta medesima;
- rilasciare la documentazione a illustrazione della fornitura resa ed il dettaglio identificativo del lavoro svolto.

L'aggiudicatario dovrà comprovare l'assolvimento degli obblighi di regolarità contributiva (o la motivata esenzione) anche dopo la stipulazione del contratto, prima di ogni pagamento, nonché a richiesta della stazione appaltante.

L'aggiudicatario dovrà adottare tutte le cautele necessarie e richieste per evitare danni a persone o cose nell'esecuzione delle prestazioni affidate e risponderà comunque e sempre in proprio ad azioni volte a far valere tali danni.

Sono altresì a carico dell'aggiudicatario tutti i rischi connessi al trasporto di persone o cose e delle attrezzature e dei materiali necessari all'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario s'impegna a garantire che nell'esecuzione dell'appalto non violerà diritti di proprietà industriale e intellettuale e s'impegna a tenere comunque indenne la stazione appaltante e la Regione Sardegna da ogni pretesa da chiunque avanzata a tale titolo, sopportando in proprio e in via esclusiva tutte le spese conseguenti.

Non potrà considerarsi onere a carico della stazione appaltante e della Regione Sardegna, quello di rendere disponibili, anche temporaneamente, spazi, attrezzature, manodopera o attività straordinaria del personale interno per il trasporto, lo stoccaggio e la custodia di beni necessari alla corretta esecuzione del contratto, oltre quanto discenda dalle disposizioni del presente Documento e salvi successivi accordi con detti soggetti.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di trattare i dati e le informazioni che entreranno in suo possesso secondo quanto disposto dalla vigente normativa europea sulla privacy (GDPR) e avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale e i dati originari o quelli predisposti, raccolti o trattati in esecuzione delle attività affidate.

Tale obbligo non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'aggiudicatario svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute.

L'aggiudicatario sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, è prevista la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare da tale inosservanza.

L'aggiudicatario potrà citare i termini e riferimenti essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e procedure di affidamento di contratti.

9) Proprietà e diritti sugli elaborati e la documentazione di progetto

9.1 Proprietà e diritti sugli elaborati e la documentazione di progetto

Tutti gli elaborati, i prodotti, la documentazione di progetto previste dal presente capitolato, pur se redatti e realizzati dall'aggiudicatario dell'appalto e/o da tecnici, esperti, professionisti da esso incaricati per l'esecuzione di quanto richiesto dall'appalto stesso, e tali da costituire componente di fornitura - resteranno di piena e completa proprietà della Stazione Appaltante e di RAS che ne potrà disporre e farne autonomo utilizzo, oltre che per quanto relativo all'esecuzione dell'appalto, anche per eventuali successive nuove attività di realizzazione di sistemi complementari e/o da integrarsi con quanto oggetto di esecuzione con l'appalto.

9.2 Obblighi di non divulgazione e distruzione di copie di lavoro

L'aggiudicatario e il personale da esso impiegato nell'erogazione del servizio, resta obbligato a non divulgare, pubblicare, riprodurre, registrare, conservare per proprio conto o uso proprio e/o trasferire o cedere a terzi (ancorché in forma gratuita o per libera diffusione) i documenti, le produzioni e le copie digitali dei file, prodotti, oggetto di realizzazione nell'esecuzione del contratto.

9.3. Formati, intestazioni e loghi della documentazione di progetto

Tutta la documentazione di progetto dovrà essere rilasciata in copia digitale e dovrà essere resa, oltre che in copia finalizzata in forma finale (es. Adobe PDF) anche in formato modificabile mediante i comuni strumenti di editing/calcolo.

La documentazione identificativa della fornitura deve essere prodotta in accordo con schemi e template preventivamente condivisi con la stazione appaltante e tali da riportare chiaramente ed in opportuna evidenza il riferimento delle forniture di cui al presente capitolato al progetto specifico in cui si realizzano ed alle fonti di finanziamento che ne hanno previsto/disposto l'attuazione.

Sarà pertanto cura della Stazione appaltante fornire all'aggiudicatario tutte le indicazioni/informazioni riguardanti l'utilizzo di:

- loghi e intestazioni dei soggetti istituzionali che finanziano il progetto

10) Cessione del contratto e cessione del credito

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Il credito vantato nei confronti della stazione appaltante in ragione dell'esecuzione del contratto è cedibile con le condizioni di seguito riportate.

Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante delle cessioni di crediti derivanti dal contratto, queste devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla stazione appaltante debitrice.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le suddette cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto da quest'ultimo stipulato con la stazione appaltante.

Si applicano alle cessioni di crediti derivanti dal contratto a valle della presente procedura, le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

11) Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

A norma dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, le modifiche, nonché le varianti, al contratto in corso d'esecuzione sono ammissibili, se proposte o autorizzate dalla stazione appaltante, nei seguenti casi:

A) per prestazioni supplementari da parte del contraente originale di valore non superiore al 50% del valore del contratto iniziale che si sono rese necessarie e non erano incluse nel contratto iniziale, ove un cambiamento del contraente:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- 2) comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

B) se la necessità di modifica (variante in corso d'opera) è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili, compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, non altera la natura generale del contratto ed il suo valore non supera il 50% del valore del contratto iniziale.

C) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

- 1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della normativa inerente l'affidamento di contratti pubblici;
- 2) nel caso in cui la stazione appaltante si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

D) la stazione appaltante potrà proporre o ammettere modifiche del contratto per un valore fino al 50% del contratto originario se le modifiche non sono sostanziali ossia non alterano considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti, ed in particolare:

- 1) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura di affidamento iniziale, avrebbero determinato un diverso esito della stessa;
- 2) non cambiano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
- 3) non estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
- 4) non determinano un cambio di contraente al di fuori dei casi descritti alla lettera C).

E) la stazione appaltante può modificare la durata del contratto in corso di esecuzione con una proroga quantificata nel tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ed in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

F) la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario e l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Per tutto quanto qui non regolamentato e richiamato in tema di modifiche e varianti, si rimanda al predetto art. 106 del D.lgs. 50/2016.

12) Sospensione dell'esecuzione del contratto

A norma dell'art. 107 del D.lgs. 50/2016, quando circostanze speciali e imprevedibili al momento della stipulazione del contratto impediscono in via temporanea la prosecuzione dell'esecuzione del contratto con buon esito, il direttore dell'esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dell'esecuzione, dello stato di avanzamento d'esecuzione e delle cautele adottate affinché, alla ripresa, l'esecuzione possa essere continuata ed ultimata senza eccessivi oneri; Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Nel caso di sospensioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra indicate, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Ove, successivamente all'avvio dell'esecuzione, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dell'esecuzione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa.

L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

L'esecutore deve ultimare le prestazioni nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione o del documento che comunque attesta l'avvio dell'esecuzione stessa.

L'ultimazione delle prestazioni è comunicata dall'esecutore per iscritto (anche con posta elettronica) al direttore dell'esecuzione, il quale procede senza indugio alle necessarie verifiche ed eventuali constatazioni in contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimate nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Per tutto quanto qui non regolamentato e richiamato in tema di sospensione dell'esecuzione del contratto, si rimanda al predetto art. 107 del D.lgs. 50/2016.

13) Risoluzione del contratto

A norma dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante può risolvere il contratto, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di affidamento, come indicato al par. 12;
- b) una modifica contrattuale ha determinato o determinerebbe se adottata, una variazione superiore al 50% al valore del contratto originario;

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione in una delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, D.lgs. 50/2016.

La stazione appaltante risolverà sempre il contratto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Per tutto quanto qui non regolamentato e richiamato in tema di risoluzione del contratto, si rimanda al predetto art. 108 del D.lgs. 50/2016.

14) Recesso dal contratto

A norma dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite nonché del valore dei materiali/prodotti/attrezzature utili all'esecuzione esistenti nel proprio magazzino il cui valore è stato già accertato/accettato dal direttore dell'esecuzione prima della comunicazione di recesso, oltre al decimo dell'importo dei servizi e delle forniture non eseguite, da calcolarsi sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con congruo preavviso, decorso il quale la stazione appaltante prende in consegna la fornitura ed effettua la verifica di regolare esecuzione.

L'appaltatore deve rimuovere dal luogo di esecuzione i materiali non accettati dal direttore dell'esecuzione e deve rimettere il luogo d'esecuzione stesso a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Per tutto quanto qui non regolamentato e richiamato in tema di recesso dal contratto, si rimanda al predetto art. 109 del D.lgs. 50/2016.

15) Controversie, ricorso giurisdizionale e rimedi alternativi

Avverso tutti i provvedimenti relativi alla presente procedura ritenuti viziati, i soggetti che hanno interesse ad agire possono presentare istanza, reclamo o ricorso amministrativo alla stazione appaltante, finalizzati all'emanazione di un provvedimento in autotutela.

Si può altresì proporre un ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR Sardegna (Via Sassari, 17 – 09124 Cagliari), secondo le regole indicate dal Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) entro il termine di trenta giorni dalla piena conoscenza della lesività del provvedimento impugnato.

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice civile, nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal Dirigente competente della stazione appaltante, sentito il Responsabile unico del procedimento.

La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

In tutti i casi non devoluti alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo e disciplinati dal Codice del Processo Amministrativo, per qualsiasi controversia giudiziale derivante dall'esecuzione del contratto affidato, foro competente è esclusivamente il foro civile di Cagliari.

16) Trattamento dei dati personali

Per la regolare presentazione delle offerte, alle imprese concorrenti è richiesto di fornire dati, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione della vigente normativa inerente la tutela dei dati personali e della privacy. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa ed in merito al trattamento dei suddetti dati, la stazione appaltante fornisce le informazioni di seguito riportate.

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti, si precisa che essi vengono acquisiti ai fini della partecipazione alla procedura, dell'aggiudicazione, della stipulazione e dell'esecuzione del contratto e delle relative comunicazioni dovute per legge.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla stazione appaltante determina l'esclusione dalla procedura stessa oppure la decadenza dall'aggiudicazione.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

I dati forniti dai soggetti concorrenti potranno essere comunicati:

- al personale della stazione appaltante che cura il presente procedimento o che svolge attività ad esso attinente;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine alla presente procedura;
- ai soggetti interni e/o esterni facenti parte della Commissione di gara, i cui nominativi saranno posti a disposizione degli interessati una volta costituita;
- al personale della Regione Autonoma della Sardegna che cura l'intervento nel quale rientra la presente procedura;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nei limiti consentiti dalla L. 241/1990;
- Alle autorità pubbliche deputate al controllo su tutti gli atti e i documenti inerenti la procedura.

Relativamente ai suddetti dati, vengono riconosciuti ai concorrenti, in qualità di interessati, i diritti previsti dalla vigente normativa inerente la tutela dei dati personali e della privacy.

Di norma i dati forniti dai soggetti concorrenti non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi della vigente normativa inerente la tutela dei dati personali e della privacy. In ogni caso, con la presentazione dell'offerta, ciascun concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e/o societari secondo le modalità sopra indicate.

17) Spese di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani

Ai sensi del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, art. 5, comma 2, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e del bando di gara e le spese per la pubblicazione sui quotidiani dell'estratto dell'avviso di gara devono essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo delle spese suddette sarà oggetto di pubblicazione sul profilo di committente, agli stessi links ai quali corrisponde la documentazione di gara, non appena conosciuto.

18) Responsabile del procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, è l'Ing. Valter Degiorgi.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ai sensi dell'art. 101 del D.lgs. 50/2016 è l'ing. Mauro Cubeddu.

19) Allegati

In appendice al presente documento si fornisce il Capitolato tecnico-prestazionale, parte integrante e sostanziale di esso, ai fini indicati all'art. 1.

E' altresì allegata al presente documento la modulistica facsimile costituita da:

- Allegato 1 - Modello editabile di DGUE, con i sotto allegati
 - Allegato 1-bis: foglio informazioni per la compilazione del DGUE
 - Allegato 1-ter: appendice al DGUE recante ulteriori dichiarazioni necessarie ivi non contemplate
- Allegato 2 – Modello di Offerta tecnica
- Allegato 3- Modello di dettaglio dell'offerta economica.

Il RUP,
Valter Degiorgi